

		Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPrensIVO STATALE “GUGLIELMO MARCONI” PATERNÒ - RAGALNA Via Virgilio 3 - 95047 P A T E R N Ò (CT) Tel. 095/622682		
Cod. Meccanografico CTIC84200B Cod. IPA istsc_ctic84200b Cod. Fiscale 80008070874 Cod. Univoco UFLNJH P.E.O ctic84200b@istruzione.it P.E.C. comprensivomarconi@pec.it Sito Web www.marconiscuola.edu.it				

CIRCOLARE N. 81 A.S. 2023/2024

Paternò, 19 ottobre 2023

ISTITUTO COMPrensIVO - "G. MARCONI"-PATERNÒ Prot. 0008456 del 19/10/2023 IV (Uscita)

Al personale Docente
 Ai Genitori/Tutori
 Alla Segreteria Didattica
 al Direttore SGA
 Al Sito web
 Albo on line
 Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico 2023/2024 per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado – limite massimo ore di assenza. Deroghe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 59/2004, art. 11 comma 1;
 VISTO il comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. n. 122/2009 prevede che “... *ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. ...*”
 CONSIDERATO che lo stesso articolo, come anche ribadito nella Circolare n. 20 del 4/03/2011, prevede che “*le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati*”. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
 VISTO il D.lgs. 62 del 13/04/2017 – *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*;
 VISTO il DM 741/2017;
 VISTA la nota 1865 del 10/10/2017 – paragrafo concernente la “*Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado*”;
 VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti;
 VISTA la delibera N.°8 del Collegio dei Docenti N.°2 2023/2024;

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 62/2017, nella Scuola Secondaria di primo grado, la validità dell'anno scolastico è vincolata alla frequenza di $\frac{3}{4}$ dell'anno - considerato il monte ore complessivo.

Il monte ore annuale di riferimento non è dunque quello delle singole discipline bensì quello complessivo, che è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanali (27, 29, 30, 32 o 36 in base all'ordine di scuola e alla tipologia di corso) per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato

a trentatré. Anche per stabilire regole più trasparenti e per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, la frequenza viene considerata criterio per l'ammissione alla classe successiva pure per la scuola Primaria,

Al fine di garantire la necessaria informazione ad alunni e alle famiglie, nella seguente tabella sinottica si esplicitano le modalità di calcolo del limite massimo di ore di assenza - e dunque del minimo di frequenza - ai fini della validità dell'anno scolastico, nonché le deroghe al suddetto:

	Monte ore settimanali	Monte ore totale annuale	Monte ore annuale necessario per la validità dell'a.s.	Ore annuali di assenze consentite
SECONDARIA Tempo NORMALE	30 ore settimanali	990	743	247
PRIMARIA Tempo NORMALE classi I, II e III	27 ore settimanali	891	668	223
PRIMARIA Tempo NORMALE classi IV e V	29 ore settimanali	957	718	239

Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.

Sono anche calcolate come assenza:

1. gli ingressi in ritardo di 5 o più minuti
2. le uscite anticipate di 5 o più minuti;
3. la non frequenza, in caso di mancata partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche o altre attività di ampliamento dell'offerta formativa organizzate in orario scolastico.

Non sono computate come ore di assenza:

1. la partecipazione ad attività organizzate dall'Istituto (viaggi di istruzione, visite guidate, campionati studenteschi, attività di orientamento, esami Trinity, ecc.);
2. ore e giorni di sospensione delle attività didattiche o chiusura plessi per ordinanze sindacali;
3. entrate posticipate o uscite anticipate disposte dall'Istituto per motivi organizzativi;
5. ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.

Il Collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 62/2017, che prevede la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche di stabilire con apposita delibera " *motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione*", qualora si dovesse superare il tetto massimo delle assenze consentite, ai fini della valutazione, si propone di applicare le deroghe specifiche previste dal DPR 122 del 22/06/2009 in casi particolari eccezionali, congruamente documentati, come:

- a) gravi motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) adeguatamente documentati in itinere con certificato medico;
- b) terapie e/o cure programmate;
- c) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- d) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo

Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/2/1987);

e) motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);

f) impossibilità a raggiungere la sede scolastica per cause di forza maggiore (sciopero dei mezzi di trasporto, neve, frane).

Per gli alunni diversamente abili, il monte ore annuale personalizzato, definito in accordo con l'équipe multidisciplinare e la famiglia, può essere specificato nel Piano Educativo Individualizzato.

Tali deroghe sono tuttavia valide a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, determinando in tal caso l'esclusione dallo scrutinio finale e quindi la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione

Il Consiglio di Classe, avendo un ruolo di piena sovranità, ha facoltà di valutare le diverse situazioni e adottare i criteri ritenuti più idonei per l'ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, fatte salve le condizioni previste dal D. Lgs 62/2017.

I docenti effettueranno un sistematico riscontro delle presenze degli alunni, facendo particolare attenzione ad eventuali casi di assenze prolungate e/o reiterate.

I docenti coordinatori sono tenuti:

1. Alla custodia di tutte le giustificazioni;
2. A controllare mensilmente le assenze e le entrate/uscite anticipate;
3. A informare le famiglie sulle assenze dei figli tramite comunicazione scritta, che deve essere obbligatoriamente inviata se l'alunno rischia, per la mancata assiduità nella frequenza, di non essere ammesso allo scrutinio finale.

La presente circolare costituisce notifica a tutti i genitori/tutori degli alunni che sono tenuti a prenderne attenta visione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Santa Russo

